



Istituto Comprensivo Statale "Maredolce"

C. F. 80013640828 – Cod. Mecc. PAIC8AV00G

Sede: Via Fichidindia, 6 – 90124 Palermo - Tel. 091/447988

Scuola Infanzia e Primaria "Guglielmo Oberdan"

Scuola Secondaria di I Grado "Salvatore Quasimodo"

PEC: paic8av00g@pec.istruzione.it - e-mail: paic8av00g@istruzione.it

www.icsmaredolce.edu.it

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' NEGOZIALE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (ALLEGATO 5)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129, art. 45, comma 2, lett. a), che attribuisce al Consiglio di Istituto la competenza di adottare, in via preventiva alle procedure di attività negoziale delle Istituzioni scolastiche autonome, la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo l'affidamento da parte del Dirigente Scolastico degli appalti per la fornitura di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori di importo superiore a 10.000,00 euro;

VISTA la normativa vigente per le stazioni appaltanti pubbliche prevista dal D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, e ss.mm.ii.

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento negoziale Allegato n. 16 al Verbale del Consiglio di Istituto n. 2 del 23/01/2019;

DELIBERA N° 153 DEL 02/09/2021

l'adozione del seguente Regolamento per l'attività negoziale dell'Istituzione scolastica volta all'affidamento di lavori, servizi e forniture, da intendersi integralmente sostitutivo di quello vigente.

Art. 1 – Principi

Il Dirigente Scolastico garantisce che le procedure negoziali dell'istituzione scolastica volte all'affidamento di lavori, servizi e forniture avvengano nel rispetto dei principi, indicati all'articolo 30 comma 1 del decreto legislativo 50/2016, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Art. 2 - Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale (art. 44 D.A. n. 7753/2018)

Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'articolo 45.

Nello svolgimento dell'attività negoziale, il Dirigente Scolastico si avvale della attività istruttoria del D.S.G.A. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente.

Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale di cui all'articolo 21.

Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera *h*), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.

Art. 3 - Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale (art. 45 D.I. 129/ 2018)

Ai sensi del primo comma dell'art. 45 del D.A. N. 7753/2018 il Consiglio d'Istituto delibera in ordine:

- a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
- b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni;
- c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
- d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l'impegno complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio e che la durata massima dei mutui è quinquennale;
- e) all'alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscono la dismissione del bene;
- f) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
- g) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale;
- h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
- i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d'Istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito;
- j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 45 del D.A. N. 7753/2018 al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

- c) contratti di locazione di immobili;
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- i) partecipazione a progetti internazionali;
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21.

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il Dirigente Scolastico non può, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'Istituto.

Art. 4 - Strumenti di acquisto e di negoziazione (art. 46 D.A. n. 7753/2018)

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa. Fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata previsti dalla normativa vigente, le istituzioni scolastiche possono, altresì, espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti ai sensi dell'articolo 47, ovvero espletare procedure di affidamento in via autonoma anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione.

Art. 5 - Accordi di rete per gli affidamenti e gli acquisti (art. 47 D.A. n. 7753/2018)

Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo-contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità. Le scritture contabili delle istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1. Restano, in ogni caso, fermi gli obblighi e le responsabilità di ciascun Dirigente Scolastico connessi all'applicazione delle disposizioni contenute nel D.A. n. 7753/2018, nonché quelli relativi alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 6 - Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale

Ai sensi dell'art. 48 del D.A. N. 7753/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto, sono pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell'istituzione medesima, sezione amministrazione trasparente. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale. È assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente all'attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.I. 219/2018. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d'Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.

L'attività negoziale delle istituzioni scolastiche è soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dalla ulteriore normativa vigente.

Art 7 - Responsabile Unico del Procedimento

In relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture il Dirigente Scolastico a norma dell'art. 3 e 26 del D.Lgs. 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Qualora il Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della corretta esecuzione delle procedure.

Art. 8 - Limiti di valore per la scelta delle procedure

L'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede, ai fini dell'applicazione del Codice dei contratti pubblici, le soglie di rilevanza comunitaria, che sono soggette ad aggiornamento periodico ed automatico con appositi provvedimenti adottati dalla Commissione Europea. I limiti di soglia attualmente previsti dai regolamenti UE (in vigore dal 1° gennaio 2020) si intenderanno automaticamente adeguati alle nuove soglie che saranno individuate dalla Commissione Europea.

Art.9 - Scelta del contraente per tipologia di procedura

1. Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Ritenuto che l'espletamento in via autonoma delle procedure negoziali dell'istituto non possa prescindere dall'ottimizzazione dei tempi e delle risorse impiegate, nell'ottica della piena attuazione dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa si delibera che tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche si uniformino con quanto in materia previsto dall'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 vigente in relazione a principi, soglie e procedure da osservare, tenendo conto, altresì, delle Linee Guida ANAC n. 4.

Fermi restando per ogni categoria merceologica i relativi obblighi e le connesse eccezioni normative circa il ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. ed alle procedure di approvvigionamento tramite strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.a. (Accordi quadro Consip, Mepa, Sistema Dinamico di Acquisizione) o da altro soggetto aggregatore, il Dirigente Scolastico individua l'operatore economico affidatario tramite indagine di mercato da svolgere nel rispetto del principio di rotazione e con le modalità ritenute più opportune tra le seguenti: consultazione dei listini di mercato anche su siti web, consultazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, analisi dei prezzi

praticati ad altre amministrazioni, richiesta di preventivi, consultazione dei prezzi praticati su cataloghi elettronici della Pubblica amministrazione (Mepa), RDO-Richiesta di offerta all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).

Ove la normativa vigente al momento di avvio della procedura non richieda la consultazione di più operatori economici resta comunque ferma la possibilità per il Dirigente Scolastico di procedervi, con le summenzionate modalità, ove lo ritenga opportuno in relazione alle caratteristiche della categoria merceologica ritenute essenziali, alla convenienza economica e/o funzionale del lavoro, servizio o fornitura o ai tempi di consegna/realizzazione.

2. Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Per le fasce di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea acquisti il Consiglio di Istituto, ai sensi dell'Art. 45 c. 1 del D.A. N. 7753/2018, esprime la propria deliberazione, per ogni singolo atto negoziale, in merito alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del Programma Annuale, delle determinazioni a contrarre adottate dal Dirigente Scolastico, contenenti la procedura ed il criterio di aggiudicazione da adottare. Tale deliberazione deve essere successiva alla determinazione a contrarre del DS e antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito.

In quanto applicabili, si richiamano le disposizioni dell'art. 9, comma 1 del presente regolamento.

Art.10 - Principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/2016 e del combinato-disposto dalle linee guida ~~MAC~~ n° 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, e successivi aggiornamenti, in ossequio al principio di rotazione degli inviti, è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento. Il principio si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta per commessa rientrare stesso settore merceologico o stesso settore di servizi. Il rispetto di tale principio fa sì che l'affidamento al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale. In particolare, negli affidamenti diretti il riaffidamento all'uscente può essere motivato in considerazione della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro, è consentito derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente che fa riferimento all'aspettativa, desunta anche da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Nell'ambito delle procedure negoziate in base al principio di rotazione, il reinvito al contraente uscente o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento devono avere carattere eccezionale e richiedono un onere motivazionale stringente. La motivazione circa l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. In ogni caso, la rotazione non

si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Il Segretario

Prof.ssa Marisa Dora Valenza



Il Presidente

Sig.ra Di Paola Giuseppa

